

ENERGIA: Impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili - Impianto fotovoltaico - Accesso agli incentivi - D.M. 5 maggio 2011 – Condizioni – Necessità – Ratio.

Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 27 gennaio 2022, n. 965

“[...] il d.m. 5 maggio 2011, o Quarto Conto Energia, recante i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, dispone all’art. 11, comma 2, che possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici in possesso, tra l’altro, del requisito della «conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili».

Le concrete modalità per il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al richiamato decreto sono state poi definite con un atto del GSE, “Regole applicative luglio 2011”, che ha ribadito la necessità di una certificazione attestante la provenienza dei moduli fotovoltaici e la verifica delle condizioni relative alla realizzazione degli stessi, precisando che “le tariffe incentivanti possono essere riconosciute solo se i moduli sono stati prodotti nel periodo di validità del certificato” (Appendice D).

L’estremo rigore che caratterizza l’accesso al meccanismo incentivante e la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina di riferimento, giustificato con la peculiarità della materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità), pone particolare enfasi sulle attestazioni fornite circa la sussistenza delle condizioni per l’accesso e sulle eventuali difformità in ordine alle informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio [...]”.

FATTO

1. La società Agricola San Martino è titolare di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 550 KW, sito nel Comune di Fossombrone (PU) ed entrato in esercizio in data 30 agosto 2011, per il quale ha chiesto al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il riconoscimento delle tariffe spettanti ai sensi del d.m. 5 maggio 2011 e la maggiorazione del 10% di cui all’art. 14, comma 1, lettera d) del decreto, prevista per l’“utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo”.

Il GSE riconosceva la tariffa incentivante richiesta nella misura di 0,289 €/kWh, comprensiva del premio del 10% e in data 13 aprile 2012 veniva quindi stipulata la relativa convenzione.

Con nota del 17 novembre 2014, il Gestore comunicava alla società l'avvio di un procedimento di verifica, nell'ambito del quale veniva effettuato un sopralluogo presso l'impianto e si riscontravano alcune criticità relative alla componentistica e alle certificazioni prodotte.

In risposta ai rilievi del GSE, la società provvedeva a fornire tutti i chiarimenti richiesti nonché ulteriore documentazione, oltre ad inoltrare due note di richiesta di accesso agli atti del procedimento di verifica.

2. Con provvedimento del 4 maggio 2017, il GSE, pur riconoscendo la corrispondenza di tutti i moduli campionati nel corso del sopralluogo con quelli inclusi nell'elenco dei moduli fotovoltaici originariamente trasmesso dalla società, disponeva la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti avendo accertato la non conformità dei moduli alla norma CEI EN 61215 di cui all'art. 11, comma 2, lettera b) del decreto e il mancato rispetto della condizione, di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera d), dell'origine europea dei componenti, derivando da ciò la violazione rilevante di cui alla lettera j), dell'Allegato 1, del d.m. 31 gennaio 2014, «insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi».

3. Avverso il predetto provvedimento, la società ha quindi proposto il presente gravame, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato, deducendo diversi motivi di doglianza, raggruppati (secondo la stessa impostazione del ricorso) in tre gruppi di censure:

I. un primo, di carattere generale, con cui deduce violazione e falsa applicazione di legge nonché eccesso di potere con riguardo alla complessiva motivazione adottata dal GSE;

II. un secondo, relativo al merito delle carenze riscontrate, con cui deduce l'infondatezza dell'assunto del GSE sulla scorta della copiosa documentazione inviata e di quella ulteriore acquisita successivamente;

III. un terzo, relativo al procedimento seguito dal GSE, con cui lamenta violazione del principio di proporzionalità, del legittimo affidamento e di quelli in materia di autotutela.

Col medesimo ricorso, la società ha altresì formulato domanda risarcitoria.

4. Per resistere al gravame, si è costituito in giudizio il GSE, argomentando con memoria per l'infondatezza delle doglianze.

5. Si sono altresì costituiti il Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, conseguentemente chiedendo l'estromissione dal giudizio.

6. Con ordinanza n. 5993/2017, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare.

7. Con atto di motivi aggiunti, depositato in data 13 aprile 2021, la società ha precisato le domande poste col ricorso introduttivo, in particolare quella risarcitoria, anche alla luce delle sopravvenienze normative (*i.e.*, art. 56, d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020), processuali e fattuali intercorse (sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 18/2020), riferendo altresì di aver presentato istanza di riesame ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76 cit. e un successivo ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato sulla stessa (RG. 3968/2021).

8. Con un nuovo atto di motivi aggiunti, depositato in data 17 luglio 2021, la ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di riesame, notificato dal GSE in data 11 maggio 2021, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

9. Alla pubblica udienza del 24 novembre 2021, per la quale le parti hanno prodotto memorie e repliche, la causa è infine passata in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dello Sviluppo Economico e di quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, impropriamente evocati in giudizio, rispetto ai quali va disposta l'estromissione, atteso che la società ricorrente ha impugnato esclusivamente atti e provvedimenti del GSE.

2. Nel merito, il ricorso introduttivo è infondato.

2.1. Col primo motivo di doglianza, la ricorrente contesta la contraddittorietà della motivazione posta alla base del provvedimento di decadenza, in quanto l'asserita insussistenza dei requisiti non sarebbe stata accertata con sufficiente grado di certezza, atteso che lo stesso GSE avrebbe ammesso "l'impossibilità di accertare".

2.1.1. L'argomentazione di parte non coglie nel segno.

L'insussistenza dei requisiti, costituente la violazione rilevante di cui alla lettera j), dell'Allegato 1 al dm 30 gennaio 2014, è stata correttamente rilevata dal GSE – come si dirà meglio nel prosieguo – alla luce del dato incontestato dell'emissione dei certificati di conformità alla norma CEI EN 61215 in epoca successiva (2013) alla produzione dei moduli fotovoltaici del tipo di quelli installati nell'impianto in oggetto (2011), derivando da ciò l'impossibilità per il GSE di accertare la conformità dei predetti componenti alle norme previste dal decreto e dalle Regole applicative, requisito imprescindibile per l'accesso agli incentivi.

2.2. Col secondo, articolato, motivo di doglianza, la società deduce la validità delle certificazioni esibite e la conformità della componentistica dell'impianto, sostenendo che la conformità dei moduli installati alla norma EN 61215 sarebbe comprovata da un certificato identificativo n. KIP-076675/02 emesso da Kiwa Italia s.p.a. in data 6 giugno 2013, oltre che da una nota del marzo 2013

della società venditrice dei pannelli attestante la piena rispondenza dei moduli alle prescrizioni tecniche, nonché da ulteriori certificati che la stessa ricorrente aveva recentemente acquisito. Ad avviso della ricorrente, la circostanza, rilevata dal GSE, che i certificati siano emessi in data successiva all'entrata in esercizio dell'impianto non potrebbe assumere alcun valore ostativo alla luce della possibilità prevista dalle Regole applicative di integrare successivamente la documentazione trasmessa.

Con riguardo poi alla contestata questione della produzione europea dei moduli, la ricorrente sottolinea in particolare come i prodotti installati rechino tutti all'inizio del codice, il numero 26, che identifica il sito di produzione e che corrisponde allo stabilimento di Tornow in Polonia, non potendo rilevare in senso contrario la circostanza che tale numero iniziale sia simile a quello 261 che identifica invece un sito di produzione in Cina e che sarebbe pure indicato nel Factory Inspection Certificate KIP-075322/01 prodotto al GSE.

2.2.1. Anche tali doglianze vanno disattese.

Come noto, il d.m. 5 maggio 2011, o Quarto Conto Energia, recante i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, dispone all'art. 11, comma 2, che possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici in possesso, tra l'altro, del requisito della «conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili».

Le concrete modalità per il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al richiamato decreto sono state poi definite con un atto del GSE, "Regole applicative luglio 2011", che ha ribadito la necessità di una certificazione attestante la provenienza dei moduli fotovoltaici e la verifica delle condizioni relative alla realizzazione degli stessi, precisando che "le tariffe incentivanti possono essere riconosciute solo se i moduli sono stati prodotti nel periodo di validità del certificato" (Appendice D).

L'estremo rigore che caratterizza l'accesso al meccanismo incentivante e la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina di riferimento, giustificato con la peculiarità della materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità), pone particolare enfasi sulle attestazioni fornite circa la sussistenza delle condizioni per l'accesso e sulle eventuali difformità in ordine alle informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio.

Nel caso in esame, come pure rilevato in sede cautelare, “è pacifico che il certificato prodotto è stato emesso in data 6 giugno 2013, ossia in un momento successivo alla produzione dei moduli in questione, onde non poteva di certo attestare la conformità di questi ultimi alla richiamata normativa tecnica”, e il Factory Inspection Certificate n. 44 799 12 405176-200 presentato dalla società relativo allo stabilimento polacco e che include il modello di pannelli installato presso l’impianto (AC-250M/156-60S) recante la medesima regola sequenziale, è stato rilasciato solo in data 25 giugno 2012.

Tali circostanze hanno chiaramente impedito al Gestore di accertare la provenienza e, prima ancora, la conformità dei moduli ai requisiti prescritti dalla normativa ai fini dell’accesso al meccanismo incentivante, integrando così l’ipotesi decadenziale di cui alla più volte richiamata lettera j).

I moduli in esame sono risultati invero prodotti antecedentemente alla certificazione offerta dall’interessato a riprova della loro conformità, ma non potendo il periodo di validità della certificazione essere riferibile agli stessi in quanto – come detto sopra – a questi successiva, i moduli sono risultati, di fatto, privi della prescritta certificazione.

È chiaro infatti che la previsione contenuta nelle Regole tecniche circa la necessità che i moduli siano prodotti nel periodo di validità del certificato (da cui deriva la necessitata conseguenza che quest’ultimo sia antecedente alla produzione dei primi) risponde proprio alla logica “sostanziale” di garantirne la conformità per la piena funzionalità dell’impianto.

Sul punto, va ribadito, «non appare conferente l’invocazione delle Regole applicative varate dal GSE (doc. n. 47, pagg. 33 ss.) le quali, nell’introdurre l’eccezionale possibilità di integrare successivamente le attestazioni necessarie, per gli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2011, si riferiscono solo al Factory Inspection Attestation e non alla certificazione di conformità alla norma tecnica CEI-EN 61215» (in tali termini, ordinanza n. 5993 cit., confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ordinanza n. 923/2018), «posto [altresì] che la conformità dei moduli alle norme CEI EN rappresenta un requisito necessario per l’accesso ai benefici dell’incentivazione» (questa Sezione, sentenze n. 9254/2021, n. 5770/2021 e n. 496/2020).

Correttamente dunque il GSE ha ritenuto che le criticità accertate dovessero ritenersi difformità rilevanti, in quanto relative all’identificazione stessa dei componenti installati e alla loro provenienza da produttori aventi i requisiti di legge richiesti, condizioni che non possono non incidere sulla sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per l’erogazione degli incentivi (prima ancora che per il riconoscimento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 1, del d.m.) e determinare quindi la decadenza dall’intero beneficio.

2.3. Con il terzo e ultimo gruppo di censure, la società lamenta in sintesi la violazione dei principi in materia di autotutela, del legittimo affidamento e di proporzionalità.

2.3.1. Anche tale doglianza va disattesa alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, per cui il provvedimento impugnato non è riconducibile ad un atto di autotutela, per il quale non vale, *ratione temporis*, il richiamo ai principi di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, trattandosi di un provvedimento di decadenza dai benefici già accordati per originaria presentazione di dati non corrispondenti a quanto dichiarato, che trova fondamento nella norma speciale di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 (nonché, per lo specifico settore degli impianti fotovoltaici, c.d. quarto conto, all'art. 21 del d.m. 5 maggio 2011).

Come più volte affermato dalla Sezione, il potere di verifica e controllo del GSE di cui all'art. 42 cit. non è riconducibile al paradigma normativo dell'autotutela di cui all'art. 21-nonies, trattandosi di un potere di decadenza previsto in caso di mancato rispetto della normativa condizionante l'erogazione degli incentivi, vertendosi in un settore speciale di attività amministrativa, preordinato al conferimento di incentivi pubblici, per il cui legittimo esercizio non sono richiesti (fino all'entrata in vigore dell'art. 56, comma 7, d.l. n. 76 del 2020, come convertito), i presupposti sostanziali (interesse pubblico attuale e valutazione dell'affidamento) e temporali (termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi, ora ridotto a 12 mesi dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108) di cui al citato art. 21-nonies. Detto potere è pertanto privo di spazi di discrezionalità e ha, al contrario, natura doverosa e vincolata, essendo volto non al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa, bensì al controllo delle dichiarazioni formulate dal privato e della documentazione prodotta nell'ambito di una procedura volta ad attribuire benefici pubblici; la sussistenza di detto potere è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e può pertanto essere esercitato per tutta la durata dello stesso.

3. Tali considerazioni devono confermarsi anche dopo la novella legislativa di cui all'art. 56 cit. e l'intervento dell'Adunanza Plenaria n. 18/2020, "sopravvenienze normative, processuali e fattuali" che la ricorrente ha posto alla base del primo atto di motivi aggiunti, con cui ha chiesto a questa Sezione di vagliare l'operato del GSE alla luce dei canoni e criteri introdotti di recente.

3.1. Al riguardo, può prescindersi dal profilo di inammissibilità e intempestività dei nuovi motivi così formulati, eccepita dalla difesa del Gestore con la memoria del 16 ottobre 2021, in ragione dell'infondatezza delle doglianze.

3.1.1. In merito alla novella legislativa del 2020, che ha condizionato l'esercizio del potere di verifica all'esistenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies, cit., questa Sezione ha infatti già

chiarito che, «incontestata la natura decadenziale del potere esercitato dal GSE», la nuova versione dell'art. 42 d.lgs. n. 28 del 2011 si applica ai provvedimenti di decadenza adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (17 luglio 2020) e non si applica invece alle fattispecie conclusesi prima della novella legislativa, non potendo in ogni caso la presentazione dell'istanza di riesame ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76 cit. comportare l'efficacia retroattiva *in parte qua* della norma invocata (cfr. sentenza n. 5770/2021).

Tale è il provvedimento di decadenza in esame, adottato dal GSE in data 4 maggio 2017, pertanto sindacabile alla luce della normativa all'epoca vigente, ovvero l'art. 42 nella sua versione originaria.

3.1.2. È inoltre stata esclusa ogni connotazione sanzionatoria al provvedimento di decadenza disposto dal GSE ai sensi del più volte menzionato art. 42, aggiungendo che «il chiaro discrimen fra la decadenza dal beneficio incentivante e la sanzione per la violazione delle norme che disciplinano il rapporto con la pubblica amministrazione è segnato dallo stesso art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, che specificatamente demanda al GSE il compito di trasmettere gli atti, a base del provvedimento di decadenza, all'Autorità indipendente di settore (ARERA) per l'eventuale irrogazione delle sanzioni» (in tali termini, Adunanza Plenaria, sentenza n. 18 del 2020).

Da qui, l'inconferenza della denunciata sproporzionalità della misura sanzionatoria asseritamente adottata.

3.1.3. Quanto ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria citata, per cui: «quando la domanda ha ad oggetto una tariffa incentivante maggiorata rispetto a quella base in ragione del premio contemplato dall'art. 14 del DM 5 maggio 2011, essa deve intendersi come avente un oggetto plurimo, scindibile nei suoi effetti giuridici; b) quando la violazione riscontrata riguardi una certificazione prodotta al fine di ottenere la maggiorazione del 10% di cui all'art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. 5 maggio 2011, la violazione stessa deve intendersi rilevante ai fini della decadenza dalla sola maggiorazione del 10% per ottenere la quale era stata prodotta; c) l'accertamento necessario ai fini della pronuncia di decadenza ha ad oggetto la sola violazione e la sua rilevanza, prescindendo dall'elemento soggettivo; quest'ultimo ha piuttosto rilevanza nel prosieguo del procedimento sanzionatorio presso l'Autorità indipendente di settore cui gli atti sono trasmessi», il Collegio deve rilevare come tale principio non valga a inficiare l'operato del GSE nel caso in esame, in quanto le circostanze oggettive qui riscontrate hanno inciso sulla configurabilità dell'intero meccanismo di incentivazione e non solo sulla maggiorazione del 10% prevista per i moduli di provenienza europea, atteso che, a prescindere dalle criticità del Factory Inspection che potrebbero eventualmente incidere sul solo riconoscimento del premio, nella specie, va ribadito, è

stata contestata la stessa conformità dei moduli fotovoltaici alla norma CEI EN, presupposto condizionante l'accesso all'intero meccanismo del beneficio.

4. Devono invece essere accolti i motivi aggiunti da ultimo proposti avverso il diniego di riesame, nella parte in cui ne censurano la motivazione sotto il profilo della mancata valutazione in concreto della posizione della società nella ponderazione degli interessi richiesta dall'art. 21-nonies.

4.1. L'art. 56, comma 8, del d.l. 76/2020, che impone al Gestore, su istanza dell'interessato, di rivalutare la posizione del soggetto titolare di un impianto raggiunto da provvedimento di decadenza alla luce dei presupposti di cui all'art. 21-nonies, ha infatti introdotto un procedimento di natura eccezionale, avente finalità di sanatoria e ispirato dalla *ratio* di conservazione della capacità di produzione energetica da fonte rinnovabile.

Tale particolare potere di riesame è caratterizzato dalla doverosità - in quanto l'Amministrazione, contrariamente a quanto accade in via generale per i poteri di autotutela, è tenuta, per disposizione espressa, a pronunciarsi sulla istanza di riesame entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, e dalla discrezionalità - in quanto al Gestore è rimessa la valutazione della situazione di fatto e di diritto, tenuto conto degli interessi pubblici e privati incisi dal provvedimento di decadenza e dunque l'esito del procedimento non è vincolato, dovendo essere rimesso alla ponderazione discrezionale degli interessi in gioco; «il mero ripristino della legalità violata – *rectius*, in questo caso, specularmente, la conservazione della legalità lesa dalla accertata violazione delle norme di settore che ha dato luogo alla perdita dell'incentivazione – non è di per sé sufficiente a giustificare il mantenimento della misura della decadenza posto che l'ovvio riconoscimento di un tale interesse non può comportare di per sé la pretermissione di ogni altra circostanza rilevante ed esonerare l'amministrazione da qualunque - seppur succintamente motivata - valutazione sulla complessiva situazione di fatto».

4.2. È stato quindi affermato (*in primis*, questa Sezione, sentenza n. 11452/2021) che «il riesame dunque, una volta avviato, va condotto scrutinando e comparando le ragioni di interesse pubblico con gli interessi privati dei destinatari e degli eventuali controinteressati come prescritto dal citato art. 21 nonies L. 241/1990. È dunque onere dell'amministrazione in applicazione della disposizione di cui all'art. 56 condurre tale comparazione in concreto evidenziando le ragioni che nel singolo caso conducono all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di riesame.

La motivazione del provvedimento finale non può quindi dirsi adeguata nel caso in cui, come in quello esame, con essa si dia solo prevalenza aprioristica all'interesse pubblico, identificato nel “corretto e razionale utilizzo delle risorse della collettività”, rispetto agli altri interessi comunque incisi dal provvedimento di decadenza oggetto di revisione; appare quindi in contrasto con la

normativa introdotta da ultimo l'assunto, sempre contenuto nella motivazione del diniego, secondo cui il detto interesse pubblico si imporrebbe sempre sull'interesse del privato al beneficio incentivante "altrimenti dovendosi ad absurdo arrivare ad ammettere che le modifiche apportate all'art. 42, comma 3 DL 28/2011 e dall'art. 56, comma 7 e 8 DL 76/2020... siano volte a creare un irrazionale e meccanicistico sistema di ripristino di incentivi pubblici non spettanti"; al contrario spetta al GSE, al di fuori di qualsiasi categoria assiologica precostituita, motivare con riferimento alla situazione fattuale con valutazione estesa, oltre che al corretto utilizzo delle risorse finanziarie, all'interesse alla produzione energetica non fossile, all'interesse del privato e all'affidamento ingenerato nel beneficiario e più in generale alla situazione di fatto incisa dal provvedimento di decadenza.

In altri termini risulta viziata la posizione del Gestore che in via seriale e senza riferimento al caso particolare ritenga, all'esito del riesame, di per sé prevalente l'interesse pubblico al tutela della finanza pubblica, di fatto trascurando non solo l'interesse privato al beneficio concesso e poi ritirato ma il distinto interesse pubblico alla produzione energetica da fonte rinnovabile e quindi i valori ambientali e produttivi di cui la norma eccezionale si fa evidentemente carico; conferendo automatica priorità alla conservazione delle risorse assegnategli l'operato del Gestore si traduce, in definitiva, in una disapplicazione dell'istituto introdotto con il DL 76/2020, che invece impone, ad avviso di questo Collegio, un riesame motivato delle singole fattispecie di dichiarata decadenza dall'incentivazione».

Alla stregua di tale principio recentemente affermato dalla Sezione, i motivi aggiunti del 17 luglio 2021 devono essere pertanto accolti sotto tale assorbente profilo.

5. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, previa estromissione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare,

- respinge il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti;
- accoglie i motivi aggiunti del 17 luglio 2021 e per l'effetto annulla il provvedimento prot. GSE/P20210013713-11 maggio 2021.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

L'ESTENSORE

Paola Patatini

IL PRESIDENTE

Luca De Gennaro

IL SEGRETARIO